

Ventitre modi per andare in pensione nell'anno 2020

Le numerose possibilità di pensionamento sono dimostrazione della creatività legislativa, non sempre finalizzata a semplificare le regole e dare certezza del diritto.

Se non trovate fra le 23 possibili opzioni il modo di andare in pensione, cercate almeno di capire quale pista possa essere più facilmente percorribile e fate l'elenco delle iniziative per raggiungere il traguardo.

	Tipo pensione	Pagina
1	Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo	2
2	Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo	2
3	Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione	3
4	Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri	3
5	Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952	3
6	Pensione di vecchiaia in regime di "cumulo"	4
7	Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all' 80%	5
8	Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti	5
9	Anticipo pensionistico (A.Pe.) sociale	6
10	RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)	6
11	Pensione supplementare	7
12	Pensione anticipata nel sistema retributivo	7
13	Pensione anticipata per i lavoratori precoci	7
14	Pensione anticipata "quota 100"	8
15	Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni	9
16	Pensione di anzianità in regime di totalizzazione	9
17	Pensione anticipata in totalizzazione estera	10
18	Pensione di anzianità con l' "Opzione donna"	10
19	Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti "ante Fornero"	10
20	Pensione anticipata a 64 anni per gli iscritti alla Gestione Separata – cumulo.	11
21	L'ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani)	12
22	Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza	12
23	Lavori usuranti o gravosi	14

Ventitré modi per andare in pensione nel 2020

Nel marzo 2018, Previdenza Flash pubblicò un articolo dal titolo “*Ventuno modi per andare in pensione*” nel quale erano fornite tutte le informazioni indispensabili per verificare se fosse o meno possibile accedere al pensionamento anticipato o per vecchiaia con qualche anno di anticipo rispetto alle normali decorrenze.

Riproponiamo allora lo stesso vademecum che illustra le diverse opportunità di pensionamento di vecchiaia o anticipato, anche alla luce delle novità (poche a dire il vero) contenute nella Legge di Bilancio per il 2020.

I “*Ventuno modi per andare in pensione*” sono, però, divenuti ventitré nel 2020: vediamo, nel dettaglio, quali sono.

Dal manuale sono escluse, ovviamente, le pensioni di invalidità/inabilità e le pensioni indirette

1 - Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo

È il pensionamento “tipo”, valido per chi poteva far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996. Richiede il raggiungimento congiunto di 2 requisiti, quello anagrafico e quello contributivo. Mentre il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane, quello anagrafico, nell’anno 2020, è stabilito, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.

Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo.

Si deve cessare l’attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Per la contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012 il calcolo è esclusivamente contributivo.

2 - Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo “puro”

È il tipo di pensione che riguarda coloro che non possono far valere neppure un contributo prima del 1° gennaio del 1996. Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo, occorre anche qui, maturare congiuntamente i 20 anni di versamento e l’età pensionabile che è fissata, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.

Ma c’è un’altra condizione: per i soli destinatari del sistema contributivo puro, l’accesso a pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la condizione dell’importo della pensione che deve essere pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (689,74 euro per il 2020).

Se non si hanno 20 anni di versamento oppure la pensione maturata è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale si va in pensione a 71 anni anche con soli 5 anni di contributi.

Il calcolo della pensione è fatto esclusivamente con il sistema contributivo.

3 - Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc....) può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione di vecchiaia in totalizzazione".

Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti ed aver compiuto, nel 2020, almeno 66 anni di età ma, una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal 19° mese successivo.

Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo. Salvo particolari casi, il "cumulo contributivo" - di cui parleremo più avanti - ha reso assai poco appetibile questo tipo di trattamento pensionistico.

4 - Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri

Chi ha versamenti previdenziali in paesi dell'Unione Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni "previdenziali" con l'Italia, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri.

C'è, però, un'importante peculiarità: il periodo di lavoro all'estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne l'importo.

Ciò significa che, per esempio, se un lavoratore è stato assicurato in Germania per 3 anni di lavoro svolto come dipendente e ha in più 17 anni di contributi in Italia, una volta compiuta l'età pensionabile dei 67 anni, matura regolarmente la pensione di vecchiaia, avendo accumulato 20 anni di contributi complessivi.

La pensione "in pagamento" sarà però determinata soltanto con i 17 anni versati in Italia, mentre la Germania riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese e al compimento dell'età pensionabile vigente in Germania.

Per quanto attiene al sistema di calcolo, i contributi esteri valgono anche per stabilire il metodo di calcolo da applicare: retributivo, misto o contributivo.

5 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952

Il comma 15 bis dell'articolo 24 della Legge 214/2011 (cioè la Riforma Fornero) prevede una agevolazione per le lavoratrici dipendenti nate da aprile a dicembre del 1952 e che possono far valere, al 31 dicembre del 2012, almeno 20 anni di versamenti.

In questi casi la pensione di vecchiaia si matura con uno "sconto" rispetto alla normale età pensionabile ovvero a 64 anni e 7 mesi di età.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Inizialmente questa deroga era riservata solo a chi era al lavoro, come dipendente alla data del 28 dicembre del 2011; successivamente, però, la deroga è stata ampliata ed ha riguardato anche le lavoratrici dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 fossero prive di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonomo oppure fossero divenute, nel frattempo, dipendenti

del settore pubblico, a condizione, però, che avessero maturato i 20 anni di versamento con i soli contributi versati come dipendente del settore privato.

6 - Pensione di vecchiaia in regime di “cumulo”

La Legge 228/2012, aggiornata con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2017 (è la n.232/2016), ha previsto un'ulteriore possibilità di mettere insieme la contribuzione “frammentata” ovvero quella versata in più gestioni assicurative.

Il “cumulo contributivo” (è questo il termine tecnico utilizzato per contraddistinguere questa opportunità) consente, ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché, dal 2017, alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti, di **cumulare** tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

Per coincidenti si intende che tutta la contribuzione deve essere “coincidente”;

Esempio: Lavoratore con contribuzione

- nel FPLD dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 2019
- nella gestione speciale INPS dal 1° gennaio 1996

Può cumulare perché la contribuzione nella Gestione inizia dopo quella del FPLD.

In questo caso specifico il cumulo è utile solo per determinare l'importo della pensione (quota FPLD + Quota Gestione) ma non il diritto in quanto la contribuzione nella Gestione è sovrapposta a quella del FPLD.

È necessario aver compiuto l'età pensionabile, occorrono 20 anni complessivi di versamenti e non è più richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.

La pensione è calcolata con il meccanismo del “pro quota” ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.

Le cose si modificano se, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, concorrono i contributi versati in una Cassa di Previdenza dei Liberi professionisti: in questo caso, se i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps (o negli altri fondi pubblici), quest'ultimo erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.

La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

La pensione viene erogata dall'INPS.

7 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all' 80%

I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall'INPS (non vale il giudizio delle Commissioni ASL formulato per il riconoscimento dell'invalidità civile, ma serve quello dei sanitari dell'INPS) in misura almeno pari all'80 per cento vanno in pensione di vecchiaia - se in possesso di almeno 20 anni di contributi - a 61 anni di età se uomo e a 56 anni se donna. La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

8 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti

I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità e, rispettivamente

Lavoratori dipendenti

- uomini a 56 anni di età
- donne a 51 anni di età

Lavoratori autonomi

- uomini a 61 anni di età
- donne a 56 anni di età

se ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo .

I lavoratori ciechi che non hanno i requisiti sopraesposti possono accedere al pensionamento con 15 anni di contributi all'età di

Lavoratori dipendenti

- uomini a 61 anni di età
- donne a 56 anni di età

Lavoratori autonomi

- uomini a 66 anni
- donne a 61 anni di età

La pensione decorre per i lavoratori dipendenti dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti e dal 19° mese per quelli autonomi.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

9 - Anticipo pensionistico (A.PE.) sociale

In attesa di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia chi si trova in particolari condizioni:

- disoccupato con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi;
- invalido civile dal 74 per cento;
- chi assiste familiari conviventi entro il secondo grado gravemente handicappati;
- chi è addetto a lavori faticosi o usuranti. – 36 anni di CTB -

30 anni ctb

può ottenere l'APE sociale. Si tratta di una indennità che è erogata dallo Stato. Può accedere all'APE sociale chi ha compiuto i 63 anni di età ed ha almeno 30 anni di versamenti (36 anni per gli addetti ai lavori faticosi).

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione ma non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all'anno.

10 - La R.I.T.A.

Per dare una risposta alla richiesta di flessibilità in uscita verso la pensione senza gravare sulle casse dello Stato: la Legge 232/2016 ha introdotto la R.I.T.A. (è l'acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile. La R.I.T.A. è stata modificata, per permetterne una più efficace fruizione, dalla legge n° 205 del 2017 art. 1 comma 168 (legge di bilancio 2018).

La RITA ricorre al **capitale accumulato dal lavoratore** nei fondi di previdenza complementare. Questa somma, in sostanza, può essere riscosso in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) **sotto forma di rendita mensile** in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.

Potranno accedere alla RITA dal **1° gennaio 2018** due tipologie di soggetti:

Prima tipologia:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento, entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare, dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 67);
- c) al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) sempre al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico complementare cui si chiede la R.I.T.A.

Seconda tipologia:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) essere disoccupato dopo la cessazione dell'attività lavorativa per più di 24 mesi;
- c) raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
- d) avere almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.

11 - Pensione supplementare

È una prestazione erogata a domanda a chi è titolare di una pensione di un fondo diverso dall'INPS ed ha anche contributi versati all'INPS o alla cosiddetta Gestione Separata.

La legge 1338 del 1962 riconosce, infatti, a chi non ha raggiunto un numero di contributi necessari per il diritto ad una pensione "autonoma", e che è titolare di altra pensione diretta erogata altro Ente (INPDAP o altro Fondo obbligatorio), la possibilità di chiedere il riconoscimento di una pensione.

Le uniche condizioni richieste per ottenere queste "micro-pensioni" sono quelle di aver compiuto l'età pensionabile per vecchiaia e di essere già titolare di un altro trattamento pensionistico.

Il caso più frequente in cui si ha diritto ad una pensione supplementare è quello che riguarda chi, già pensionato, ha anche versamenti fatti alla Gestione Separata INPS, non sufficienti, però, a maturare il diritto ad una pensione autonoma.

12 - Pensione anticipata nel sistema retributivo

Non è cambiato nulla per questa prestazione rispetto alle regole in vigore gli scorsi anni.

È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall'età anagrafica, quando di possono far valere, nel 2020, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il requisito contributivo crescerà nel tempo ma è stato bloccato fino al 2026 così come si incrementerà nel tempo l'aspettativa di vita.

La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

13 - Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Secondo le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 i lavoratori "precoci", ovvero coloro che possono far valere almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età, possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). L'opportunità riguarda, però, solo alcune categorie di lavoratori quali:

- i disoccupati con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi;
- gli invalidi oltre il 74 per cento,;
- "caregivers" chi assiste familiari conviventi entro il secondo grado gravemente handicappati;
- gli addetti a lavori faticosi esplicitamente indicati nella legge.

La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.

14 – Pensione anticipata con “quota 100”

Tutti i lavoratori iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive (praticamente tutti i lavoratori) nonché iscritti alla Gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno **62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni = “Quota 100”**.

Questa possibilità introdotta in via sperimentale per il triennio 2019/2021 potrà essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati anteriormente il 2019 o nel corso del triennio.

Età

Il requisito dell'età (62 anni) resta fisso in quanto non soggetto agli incrementi per la speranza di vita.

Cumulo contributivo

Per maturare il diritto alla pensione “quota 100”, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Non sono, invece, utilizzabili i contributi versati alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAF, ENPAM, ecc..)

Cumulo con redditi da lavoro

La pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con:

- i redditi da lavoro dipendente o autonomo,

con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Decorrenza della pensione

Dipendenti settore privato

- 1° aprile 2019 se tutti i requisiti (età e contributi) sono stati maturati entro il 31 dicembre 2018
- Tre mesi dopo la maturazione di tutti i requisiti (età e contributi) se sono stati maturati dopo il 1° gennaio 2019
 - Esempio. Chi raggiunge entrambi i requisiti a giugno del 2020 non potrà andare in pensione dal successivo mese di luglio ma comincerà a riscuotere la prima rata di pensione solo dal 1° ottobre 2019.

Dipendenti del settore pubblico

- 1° agosto 2019 per chi ha maturato entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto) i requisiti previsti
- sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti per chi li matura dal 29 gennaio 2019 giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n° 4/2019

Domanda di collocamento a riposo

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

No collocamento a riposo d'ufficio

Limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione la norma che prevede per i pubblici dipendenti possibilità di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dei requisiti pensionistici

15 - Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni

Per effetto di quanto previsto dalla Legge n.232/2016 chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi "spezzoni" raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.

Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non "totalmente" coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero.

Come abbiamo già accennato per la pensione di vecchiaia in regime di "cumulo" il calcolo della prestazione è fatto in questo modo. Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

16 - Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

Per maturare il diritto la pensione di anzianità in regime di totalizzazione è indispensabile poter far valere, senza alcun requisito anagrafico, un'anzianità contributiva complessiva di almeno 40 anni e 10 mesi di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia. Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da quell'anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, la pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della "finestra mobile"; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo

a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo. Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema contributivo.

17 - Pensione anticipata in totalizzazione estera

Come per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in uno Stato estero convenzionato con l'Italia, può ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri. Anche in questo caso la quota di pensione pagata dall'INPS sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.

18 - Pensione di anzianità con l' "Opzione donna"

Si tratta della possibilità, introdotta dalla Legge 243/2004, che consente alle lavoratrici dipendenti ed autonome di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, accedendo alla "vecchia" pensione di anzianità.

Il requisito per avvalersi di questa opportunità è quello di poter far valere, entro il **31 dicembre del 2019**,

- 58 anni di età (elevati a 59 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante o coltivatrice diretta)
- 35 anni di contributi, esclusi quelli per disoccupazione o malattia.

L'anticipazione, però, comporta l'accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo

- 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti
- 18 mesi per le autonome.

19 - Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti "ante Fornero"

Una disciplina particolare è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel 2012 con quota 96, visto che in quell'anno avrebbero raggiunto i 35 anni di contributi e 61 di età o 36 anni di contributi e 60 di età. Si tratta di un correttivo, analogo a quello previsto per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952, che consente agli interessati di accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi di età.

L'esempio tipico è quello di un lavoratore dipendente che ha compiuto, a giugno del 2012, 61 anni di età e che, in pari data, ha maturato le "fatidiche" 1820 settimane di contribuzione. Con le "vecchie" regole egli avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità a luglio del 2013. Con una

deroga particolare, che - è bene precisarlo - non riguarda né i dipendenti pubblici né i lavoratori autonomi, chi è nelle condizioni che abbiamo prima elencato potrà ottenere la pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni di età.

Come abbiamo già detto a proposito della pensione di vecchiaia per le donne nate nel 1952, questa deroga era riservata solo a chi era al lavoro sotto terzi alla data del 28 dicembre del 2011. Successivamente, però, la deroga è stata ampliata ed ha riguardato anche che al 28 dicembre 2011 fosse privo di occupazione, avesse avviato attività di lavoro autonomo oppure fosse divenuto, nel frattempo, dipendente pubblico, a condizione, però, avessero maturato i 35/36 anni di versamento con i soli contributi versati come dipendente del settore privato.

20 - Pensione anticipata a 64 anni per gli iscritti alla Gestione Separata "pensione con computo"

Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia in questa gestione - comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo - al compimento dei 63 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per il crescere dell'aspettativa di vita.

Si tratta della facoltà di computo, riconosciuta dall'art. 3 del Decreto ministeriale n.282/1996, e dalla Circolare Inps 184/2015 che può essere esercitata da chi può far valere, in aggiunta a versamenti fatti nella Gestione Separata, anche periodi contributivi versati come dipendente oppure lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto). In tale ipotesi possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi accreditati in favore dell'interessato.

A differenza della totalizzazione, il computo può essere esercitato solo da quei lavoratori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione al calcolo contributivo, vale a dire:

- non più di 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995;
- almeno 20 anni complessivi di versamenti
- almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995
- uno o più contributi mensili accreditati nella gestione separata, anche accavallati con altra tipologia di versamenti .

Attraverso il computo nella gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla pensione secondo la normativa prevista dalla Legge 214/2011 per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata. In pratica il lavoratore può accedere nel 2018 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (importo che per il 2020 è di 1.287,52 euro).

La pensione così ottenuta è liquidata nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolata interamente con il sistema contributivo.

21 - L'ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani)

È una particolare forma di anticipo della pensione introdotta (“mirabile dictu”) dal Ministro Fornero con la Legge n° 92/2012. È la possibilità che viene data ai “lavoratori anziani”, dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto all’età pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico. Bisogna rispettare alcune condizioni:

- Preliminarmente l’azienda deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzata alla gestione degli esuberi. Una volta sottoscritto l'accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire all’ISO pensione.
- L'azienda deve corrispondere, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (da qui il nome di ISO pensione) per l'intero periodo di anticipo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione prevista), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione definitiva. In questo modo il lavoratore non avrà alcuna penalizzazione sulla pensione futura. Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 7 anni (il termine di 4 è stato “allungato” a 7 dalla legge di bilancio per il 2018) anni che lo accompagnerà alla pensione di vecchiaia.

L’importo è pari a quello del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso all’ISO pensione. Viene ovviamente esclusa la contribuzione che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di anticipo. L'assegno sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.

La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria. Di fatto è uno strumento utilizzato solo da grandi aziende interessate a procedure di ristrutturazione e di riduzione di personale.

22 – Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza commerciale

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa ai commercianti ed equiparati che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia e restituiscono la licenza commerciale.

Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019.

L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Destinatari

Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti

- aver chiuso l'attività, ossia aver richiesto la cancellazione dell'attività alla Camera di commercio e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza;
- risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al momento di presentazione della domanda;
- avere almeno 57 anni di età al momento della presentazione della domanda, se donne;
- possedere almeno 62 anni di età al momento della presentazione della domanda, se uomini.
- L'INPS con propria circolare n° 4 del 2020 ha esteso la possibilità di chiedere l'indennizzo anche a chi ha restituito la licenza nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Questo periodo era precedentemente escluso in quanto mancavano i decreti di proroga della legge. Le domande respinte saranno riesaminate d'ufficio INPS e in tal caso l'indennizzo sarà corrisposto retroattivamente a partire dal 1° dicembre 2019.

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile, nell'ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.

Quanto spetta

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2020 questo valore è di 513,01 euro.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

L'indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.

Incompatibilità

L'indennizzo è **incompatibile** con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente oppure occasionale: se l'interessato inizia una nuova attività, deve comunicarlo all'Inps entro 30 giorni.

Cessata l'attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell'indennizzo, non sarà possibile né ripristinare l'erogazione del sussidio, né presentare una nuova domanda per la stessa attività cessata.

Compatibilità con altre pensioni dirette

Il sussidio è compatibile con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

L'indennizzo è difatti compatibile:

- con la pensione di anzianità;
- con la pensione anticipata; (Inps Mess. n. 4832/2014 - Mess. n. 7384/2014)
- con la pensione d'inabilità e l'assegno ordinario d'invalidità ;
- con l'assegno sociale (ma, di fatto, comporta la revoca dell'assegno sociale, perché l'indennizzo fa superare la soglia di reddito massima per fruire dell'assegno).

Se l'interessato matura il diritto alla pensione anticipata durante il godimento dell'indennizzo, grazie ai contributi figurativi accreditati, può accedere alla pensione anticipata e continuare ad usufruire dell'indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile.

23 - Lavori usuranti o gravosi

Le lavorazioni usuranti sono quelle individuate nella tabella che segue:

Lavori usuranti

a) addetti in mansioni particolarmente usuranti (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc.);	b) lavoratori turnisti che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» , cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;	d) lavoratori che conducono veicoli , di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le agevolazioni per la pensione anticipata si differenziano per i lavoratori “notturni” secondo le seguenti tabelle:

Lavori usuranti e notturni con più di 77 notti all'anno

Lavori usuranti e notturno con più di 77 notti all'anno					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi *		
Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
61,7 mesi	35	97,6	62 e 7 mesi	35	98,6

- Almeno tre ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per l'intero anno;
- Almeno sei ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno 78 giorni all'anno

* In caso di utilizzo di contribuzione da lavoro autonomo

Lavori usuranti e notturni con più di 72 notti all'anno

Lavori usuranti e notturno da 72 a 77 notti all'anno					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi *		
Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
62,7 mesi	35	98,6	62 e 7 mesi	35	99,6

- Almeno sei ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno 72 giorni all'anno

* In caso di utilizzo di contribuzione da lavoro autonomo

Lavori usuranti e notturni con più di 64 notti all'anno

Lavori usuranti e notturno da 64 a 71 notti all'anno					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi *		
Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
63,7 mesi	35	99,6	64 e 7 mesi	35	100,6

- Almeno sei ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno 64 giorni all'anno

* In caso di utilizzo di contribuzione da lavoro autonomo

Il periodo minimo di attività

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, co. 206 della legge 232/2016 (finanziaria 2017) per godere dei benefici è richiesto che le attività citate siano state svolte:

- per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa,
- oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

La domanda

Per conseguire il beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS

- entro il 1° Maggio dell'anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante.

Dunque chi matura i requisiti nel 2020 doveva produrre domanda di accertamento dello svolgimento dell'attività usurante entro il 1° maggio 2019.

La domanda non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"